



# Comune di CHIUSI DELLA VERNA

Provincia di Arezzo

## BANDO INTEGRATIVO 2007

Indetto ai sensi dell'art. 3 e con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. n. 96 del 20/12/1996 per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di CHIUSI DELLA VERNA, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge. Finalizzato all'aggiornamento delle graduatorie secondo quanto disposto dall'art. 12 della Legge Regionale 96/96.

**Al presente bando possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni a loro più favorevoli)**

**N.B. – DECORSI QUATTRO ANNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, GENERALE O INTEGRATIVO, AL QUALE HA PARTECIPATO, IL RICHIEDENTE E' TENUTO, PENA LA CANCELLAZIONE DALLA RELATIVA GRADUATORIA, A CONFERMARE LA DOMANDA, A FRONTE DEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO.**

## I L S EGRETARIO COMUNALE

### RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione delle graduatorie delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

#### ART.1

#### REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma della tabella A allegata alla L.R. n.96/96 può partecipare al presente concorso:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) chi abbia la residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di CHIUSI DELLA VERNA o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando.

Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di CHIUSI DELLA VERNA.

**Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;**

c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi al Comune di Chiusi della Verna. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq per

3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) Non titolarità dei diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre:

<b>COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>VANI CATASTALI</b>
<b>1</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>4,5</b>
<b>4</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>6</b>
<b>6 e oltre</b>	<b>7</b>

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dal luogo al risarcimento del danno;

f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 917/86 da ultimo modificato dal D. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Il reddito convenzionale si calcola applicando le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico di persona sola;
- € 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
- il 40% ai redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione;
- il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1) La famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2) Hanno diritto di partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui al presente punto B) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), della Tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

## **ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

Ai sensi degli art. 2 e 4 della Legge 15/68 e art. 46 e 47 DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi, per la partecipazione al presente Bando i richiedenti ricorrono all'autodichiarazione. E' comunque necessario, per ottenere l'attribuzione dei relativi punteggi, allegare alla domanda la certificazione dell'ASL, per i casi di:

- Alloggio Impropriamente adibito ad abitazione
- Alloggio sovraffollato
- Alloggio in condizione di antigenicità
- Handicap da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3

**Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.**

## **ART. 3 DOCUMENTAZIONE**

A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente:

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti:

a) - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;

- cittadinanza di altro Stato a condizione che tale diritto sia riconosciuto, in condizione di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali, unitamente all'iscrizione nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro;

- cittadinanza di altri Stati in assenza del requisito della reciprocità di cui sopra, unitamente allo svolgimento attuale o nel corso dell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, di attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;

b) - residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;

c) - composizione del nucleo familiare con l'indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c);d);e);g);h) dell'art. 1 del presente bando;

d) - reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

B) Documenti necessari per il punteggio da assegnare:

1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. B) dell'art. 1 del presente bando;

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lett. B) dell'art. 1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

2) ultima dichiarazione fiscale da cui risulti un reddito procapite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;

3) certificato di matrimonio comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando, tale condizione può essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 4.1.68 n. 15 e successive modifiche.

4) certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4bis) certificato da parte dell'autorità competente (USL) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30.03.1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età. Le condizioni di cui ai precedenti punti 4) e 4bis) possono essere attestate anche mediante dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.i) del D.P.R. 25.1.1994 n. 130 e successive modifiche.

5) attestato rilasciato dal Prefetto comprovante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 34, L. 26/12/81, n. 763;

5bis) certificato dell'Autorità consolare competente, attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6) copia del contratto di locazione debitamente registrato o documenti equipollenti da cui risulti la data certa, nel caso in cui il richiedente abiti in un alloggio il cui canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, risulti incidere oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96;

7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del richiedente. Tale attestato deve essere allegato alla domanda solo nel caso in cui la distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza ( con mezzi pubblici di trasporto). L'attestato deve essere allegato alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora.

Le condizioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) possono essere attestate anche mediante dichiarazioni temporaneamente sostitutive rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.d) e c) del D.P.R. 25.1.1994 n. 130 e successive modifiche.

8) attestato della competente autorità (U.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tab. A della L.R. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8bis) attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale attestato dell'U.S.L. competente indicante la presenza nel nucleo familiare di componente handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8ter) copia della deliberazione dell'Ente concedente comprovante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

9) certificato del Comune competente attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis), 8ter), e 9) del presente articolo dovrà essere esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tab. B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis), e 8ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8bis), e 8ter) del presente articolo;

10) certificato dell'U.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio (come risultante da certificazione anagrafica) in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. 96/96 per

vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;

11) copia del provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;

- copia del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o della sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio,

- copia del verbale di conciliazione giudiziaria;

- copia dell'ordinanza di sgombero;

- copia del provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, ovvero dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett.c) del D.P.R. 25.1.1994 N. 130 e successive modifiche.

12) Copia del preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della L.R. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12) non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);

13) certificato della U.S.L. competente attestante l'antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato della U.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo);

La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

#### **ART. 4**

#### **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI**

##### *A) Istruttoria delle domande.*

Il Comune, procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine possono richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti. Il Comune provvedono alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda.

Le domande con i rispettivi punteggi provvisoriamente attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, alla Commissione di cui all'art. 8 L.R. 96/96 per la formazione della graduatoria.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti e ne dà comunicazione dettagliata alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96.

##### *B) Formazione della graduatoria generale e speciale*

#### **1) Graduatoria generale**

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al provvedimento è data idonea pubblicità.

Soltanto i lavoratori emigrati all'estero saranno avvertiti personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. n. 96/1996, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la stessa Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purchè relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria generale definitiva sarà composta dalle domande inoltrate con il presente bando e da quelle inoltrate col bando del 2005.

## **2) Graduatoria speciale**

Gli appartenenti ai gruppi sociali (come individuati nella Tabella B della L.R.T. 96/96 ai punti a-2 e a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq.45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

## **3) Validità della graduatoria**

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. 96/9689

## **4) Punteggi di selezione delle domande**

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

### **LE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SONO LE SEGUENTI:**

*a) condizioni soggettive:*

**a-1)** reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al primo comma, lettera f), della Tabella A della L.R. 96/96

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**

**a-2)** richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a.4 del presente articolo:

**punti 1**

**a-3)** famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

**punti 1**

*Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;*

**a.4)** presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18<sup>^</sup> anno di età e che non abbiano superato il 65<sup>^</sup> anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

- superiore a 2/3:

**punti 1**

- pari al 100%:

**punti 2**

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque

**punti 2**

**a.5)** presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18<sup>^</sup> anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65<sup>^</sup> anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509:

**punti 2**

**a.6)** nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:

**punti 1**

**a.7)** canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett.f) della Tabella A della L.R. n. 96/96, e da certificare mediante contratto di locazione registrato o documenti equipollenti da cui risulti data certa:

**punti 1**

**a.8)** richiedenti in condizioni di pendolarità: (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune di Chiusi della Verna;

**punti 1**

**a.9)** richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre:

**punti 1**

**a.10)** nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:

**punti 3**

*b) condizioni oggettive:*

**b-1)** situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

- **b-1.1)** abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione:

**punti 5**

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e

comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione)

- **b-1.2)** appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante:

**punti 1**

- **b-1.3)** abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente:

**punti 3**

*Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) non sono tra loro cumulabili;*

- **b-1.4)** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

**punti 2**

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

**b.2)** situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile:
- oltre due persone a vano utile:
- oltre tre persone a vano utile:

**punti 1**  
**punti 2**  
**punti 3**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4) e b.2) non sono fra loro cumulabili;

**b.3)** richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà private che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempimento la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

**punti 4**

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4<sup>a</sup> comma dell'art. 10 della L.R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto:

**punti 1**

*I punteggi di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.*

*Le condizioni di punteggio sub b-3) non sono cumulabili con la condizione sub b-1.1);*

b-4.1) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa non eliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.:

**punti 2**

b-4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.:

**punti 1**

*La condizione di punteggio cui al punto b-4.1) non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2);*

## **ART.5 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Il Sindaco provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13,14 e 15 della L.R. 96/96. Il canone di locazione e le forme di godimento dell'alloggio, a seguito di assegnazione, sono disciplinati dalla L.R.T. n. 96/1996, titoli III e IV.

## **ART.6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per la presentazione della domanda il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando, e cioè **entro il 30 ottobre 2007**;

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

## **ART.7 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Chiusi della Verna.

**Le domande dovranno essere firmate in presenza del dipendente addetto, oppure possono essere presentate a mano o a mezzo posta già firmate, allegando al modulo la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.**

**I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.**

devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere pervenire esclusivamente presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Chiusi della Verna o essere spedite a mezzo raccomandata postale (A.R.) riportante il nome, cognome e indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente art. 6. al seguente indirizzo: "**Comune di Chiusi della Verna, Via San Francesco n.42 – 52010 Chiusi della Verna**". Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

**Le domande di partecipazione al presente bando di concorso e relativa documentazione devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.**

## **ART.8 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiusi della Verna li 01 settembre 2007

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(M. Gabriella Bartolucci)**